Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
28^ Seduta
Lunedì 21 novembre 2016

Deliberazione n. 148 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 – (Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 29, assenti 2

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 29, a favore 29, - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 novembre 2016

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL DIRIGENTE
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Allegato alla deliberazione
n. 148 del 21 novembre 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2004, N. 28

(GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 2016.

Reggio Calabria, 22 novembre 2016

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)

RELAZIONE

Come noto, con la legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 è stata disciplinata l'istituzione del "Garante per l'infanzia e l'adolescenza" della Regione Calabria quale organo monocratico preposto alla promozione ed alla tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori di età.

Il Garante, quindi, in virtù dell'autorevolezza dell'organo e del preminente rilievo dei diritti fondamentali dell'infanzia tutelati, anche sul piano dei valori costituzionali che essi esprimono, assume un ruolo pregnante e fondamentale nel panorama istituzionale.

Ciò detto e fermo restando i requisiti di nomina e le incompatibilità previste all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, la proposta *de qua* è diretta a modificare in particolare il comma 4 che, allo stato, preclude al Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in costanza di incarico, lo svolgimento "*di qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa, ...* "

Ebbene, al fine di temperare la rigidità di tale previsione, si propone di non espungere la sopra citata disciplina di incompatibilità ma di mitigarla precludendo lo svolgimento non di qualsiasi attività lavorativa ma solo di quelle che potrebbero determinare situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico assunto.

A conforto della proposta di modifica si rinvia ad analoga disposizione contenuta all'articolo 7, comma 3, della legge regionale dell'Emilia Romagna 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), così come modificata dalla legge regionale 27 settembre 2011, n. 13, non impugnata e successiva all'entrata in vigore della legge nazionale 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza).

La proposta di legge si compone di tre articoli.

Il primo è finalizzato ad attuare la modifica al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 come sopra rappresentata.

L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della proposta di modifica della citata legge regionale.

Ed infine l'articolo 3 prevede esplicitamente l'urgenza della pubblicazione della legge regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della

proposta di legge. Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell' analisi economico finanziaria. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge nella seduta del 14 novembre 2016.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziarla
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Proposta di Legge di iniziativa del Consigliere regionale G. Aieta recante:
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".
Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A" annuale, P "Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab.1 Oneri finanziari

Articolo	Descrizione Spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
==	==	==	==	==

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili
criteri da specificare:
- **esatta determinazione**: indennità Garante fissata al 25% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica**: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed
applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa**: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei
criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione**: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
==	==	==	==	==
Totale	==	==	==	==

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 22 novembre 2016

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

IL DIRIGENTE
(Avv. Maria Stefania Lauria)

Art. 1
(Modifica all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, è sostituito dal seguente: "4. L'incarico è, inoltre, incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative che determinino situazioni di conflitto di interessi rispetto alla carica ricoperta e può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale".

Art. 2
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).